



COMUNE DI MENFI

Provincia di Agrigento

SETTORE TRIBUTI

**REGOLAMENTO
SERVIZIO IDRICO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 30/03/2004
(in corsivo le modifiche apportate con deliberazione n 7 del 18/01/2005)

INDICE

	Pagina
Titolo I : Disposizioni generali	
Art. 1 Gestione	1
Art. 2 Oggetto e scopo del regolamento	1
Art. 3 Competenze	1
Art. 4 Modifiche	2
Art. 5 Controversie	2
Art. 6 Allacciamenti	2
Art. 7 Tipi di fornitura	2
Art. 8 Divieto di rivendita dell'acqua	3
Art. 9 Prelievi abusivi	3
Art. 10 Interruzioni del servizio	3
Art. 11 Allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua	4
Art. 12 Norme per l'esecuzione delle prese	4
Art. 13 Contributo per costruzione diramazioni a richiesta dei concessionari	5
Art. 14 Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione di presa	5
Art. 15 Apparecchi di misura	5
Art. 16 Minimo sottoscritto - eccedenza - rilievi dei consumi	6
Art. 17 Fornitura acqua potabile ai cittadini residenti in zone non servite	7
Titolo II : Norme amministrative	
Art. 18 Domanda di fornitura	8
Art. 19 Contratto di fornitura - versamenti - durata e disdette	8
Art. 20 Concessioni	9
Art. 21 Utenze normali	9
Art. 22 Utenze speciali	10
Art. 23 Concessioni industriali, commerciali e artigianali	10
Art. 24 Concessioni provvisorie	10
Art. 25 Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture	11
Art. 26 Pagamenti	11
Art. 27 Usi dell'acqua	12
Art. 28 Bocche anti incendio private	12
Art. 29 Utenze ad inquilini	12
Art. 30 Utenze a titolari di un diritto reale di godimento	13
Art. 31 Trapasso di proprietà per atto di compravendita	13
Art. 32 Voltura intestazione della concessione	13
Art. 33 Rettifica intestazione concessione	13
Art. 34 Sospensione della fornitura	14
Art. 35 Fallimento dell'utente	14
Art. 36 Istruttoria	14
Titolo III : Norme tecniche ed igieniche	
Art. 37 Impianti idrici interni	15
Art. 38 Caratteristiche della diramazione	15
Art. 39 Spese di manutenzione diramazione privata	15
Art. 40 Diramazione privata	16
Art. 41 Servitù	16
Art. 42 Spese per riallaccio presa	16
Art. 43 Esecuzione e consegna delle prese	16
Art. 44 Modifiche delle opere di presa	17
Art. 45 Verbale impiombatura	17
Art. 46 Pompe, serbatoi, autoclavi	17
Art. 47 Norme igieniche	18
Art. 48 Smaltimento acque reflue	18
Art. 49 Sanzioni	18
Art. 50 Disposizioni varie	19
Art. 51 Definizioni	19
Art. 52 Norme transitorie	20
Art. 53 Tariffa - Allegato "A"	21
Art. 54 Entrata in vigore Allegato "A"	21 22

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 **Gestione**

1. Il servizio *idrico integrato* come individuato dall'art. 4, comma 1, lettera f) della legge 36/94.
2. La fornitura d'acqua è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente regolamento.

Art . 2 **Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il *servizio idrico integrato*.
2. Il Comune distribuisce l'acqua per uso domestico ed igienico sanitario, e per altri usi, nei limiti della propria potenzialità per richiesta scritta e dietro pagamento del costo effettivo delle spese d'allacciamento; Il Comune porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, ma non sarà responsabile per le eventuali interruzioni e per i danni che ne potranno conseguire, *comunque ha l'obbligo di attivarsi per ripristinare il servizio entro 48 ore*.

Art .3 **Competenze**

1. La Direzione e Sorveglianza dei servizi tecnici saranno affidate all'ufficio Tecnico Comunale, il quale si avvarrà del proprio personale tecnico, operaio, ausiliario ed amministrativo, di ruolo o distaccato, che avrà sempre libero accesso, per tutte le ispezioni, verifiche e controlli che si ritenessero necessari, nei locali e nei terreni in cui si trovano le condotte, anche interne, d'acqua potabile ed i contatori installati.
2. La procedura amministrativa, le norme di gestione delle utenze e dei canoni di pagamento sono affidati ai Settori Tributi.

Art . 4 **Modifiche**

1. Tutte le condizioni del presente regolamento potranno essere modificate in qualsiasi tempo *dal Consiglio Comunale sentite le parti sociali*, salvo ratifica, dei provvedimenti relativi, da parte degli Organi di tutela.
2. Le variazioni saranno comunicate all'utente mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune o con altro mezzo, previsto dalle vigenti Leggi. L'utente che non vorrà accettare tali modifiche potrà soltanto chiedere la rescissione del contratto a partire dalla fine dell'anno in corso con conseguente revoca, da parte del Comune, della Concessione d'acqua potabile.

Art . 5 **Controversie**

1. Per qualsiasi controversia, si riconosce competente, per patto espresso, l'Autorità Giudiziaria di Sciacca, gli utenti, agli effetti del presente Regolamento, dovranno eleggere domicilio legale in Menfi.

Art . 6 **Allacciamenti**

1. Nelle zone servite dall'acquedotto comunale, tutti gli insediamenti devono essere allacciati alla rete idrica di distribuzione prima del loro uso, e devono aver chiesto ed ottenuto la concessione all'erogazione ed attivata la relativa presa.

Art . 7 **Tipo di fornitura**

1. Le forniture si distinguono essenzialmente in:
 - Forniture per uso pubblico che comprendono quelle concessioni per edifici municipali, scuole, immobili adibiti a sedi d'amministrazioni e/o Enti che gravino esclusivamente sul Bilancio del Comune, pubblici servizi gestiti dal Comune, innaffiamenti stradali, giardini comunali, fontanelle, idranti stradali ecc. *L'Amministrazione Comunale è impegnata a individuare fonti alternative di approvvigionamento*
 - Forniture d'acqua per uso privato che comprende le concessioni per uso domestico ed igienico sanitario, per uso commerciale ed industriale. Esse

sono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei relativi contratti di somministrazione.

Art . 8 **Divieto di rivendita dell'acqua**

1. L'acqua fornita deve essere esclusivamente destinata all'uso e per il numero d'unità immobiliari per le quali è stata concessa, con divieto all'utente di farsi a sua volta concedente di forniture d'acqua.

Art . 9 **Prelievi abusivi**

1. E' fatto divieto a chiunque:
 - a) Di prelevare acqua senza regolare contratto e relativo apparecchio misuratore.
 - b) Di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici e di applicare alla bocca delle fontanelle tubi in gomma o altro materiale per ordinari impieghi domestici e per convogliare l'acqua stessa in altri punti;
 - c) Di prelevare acqua dagli idranti stradali e dalle bocche antincendio se non per gli usi consentiti e previo pagamento, dell'acqua da prelevare, alla massima tariffa vigente;
 - d) Di prelevare acqua da pozzi o trivelle in zone già servite da pubblico acquedotto, se non espressamente autorizzati, prelievi che in ogni caso saranno finalizzati per soli fini non potabili e convogliati su tubazioni differenti.
2. Il Comune, accertata l'infrazione, potrà sospendere immediatamente il prelievo abusivo senza pregiudizio alcuno per la denuncia alle competenti Autorità e per la corresponsione degli importi dovuti da tale prelievo calcolati anche forfetariamente alla tariffa massima al momento vigente, salvo l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 49.

Art . 10 **Interruzioni di servizio**

1. Nel caso che in una determinata zona è segnalato un'interruzione del deflusso, interruzione a qualsiasi causa dovuta, il Comune s'impegna a *ripristinare il servizio entro 48 ore e, nelle more, garantire il servizio medesimo tramite autobotte.*

Art . 11

Allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua

1. La domanda d'allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua deve essere redatta sul modulo predisposto dal Comune e deve essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante.
2. Nel caso d'abitazioni in condomino, la domanda d'allacciamento alla rete di distribuzione può essere presentata, dall'Amministratore o aventi causa, in nome e per conto di tutti i condomini il cui numera deve, in quel preciso momento, coincidere con le abitazioni in condominio. In questo caso le spese di sopralluogo ed i diritti fissi saranno suddivise tra i condomini in parti uguali.
3. Ciascun condomino provvederà al versamento del deposito cauzionale infruttifero e alla stipulazione del contratto di concessione ai sensi degli articoli 18 e 19.
4. Ogni domanda d'allacciamento alla rete di distribuzione acqua, entro i limiti della quantità riconosciuta disponibile e sempre che non ostino condizioni tecniche, comporta il pagamento di un importo corrispondente al costo effettivo delle opere realizzate.
5. Le successive modifiche richieste dall'utente o dal proprietario del fondo o del fabbricato o imposte da ragioni tecniche o provocate dall'utente comportano il pagamento di un importo corrispondente al costo effettivo delle opere realizzate.

Art . 12

Norme per l'esecuzione delle prese

1. Ogni fabbricato o proprietà privata dovranno avere una diramazione separata, con una presa d'acqua distinta sul tubo principale. In casi particolari il Comune ha facoltà di allacciare più fabbricati con una stessa derivazione di presa. Il diametro della presa sino al contatore sarà determinato dal Comune che terrà conto della quantità d'acqua richiesta.
2. Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi condotta o apparecchio su suolo pubblico è eseguito esclusivamente dal Comune direttamente o per mezzo d'installatori autorizzati.
3. Il Comune si riserva il diritto di allacciare altri utenti, purché non sia compromessa la regolarità di fornitura ai primi, sulle derivazioni di presa posate sul suolo pubblico come sulle parti esistenti in proprietà privata. Per la riparazione dei guasti sulle intere derivazioni provocati da terzi, il Comune si riserva il diritto del risarcimento danni. A chiunque è fatto divieto di manomettere, spostare, modificare, ecc. le derivazioni o parti d'esse.

Art. 13

Contributo per costruzione diramazioni a richiesta dei concessionari.

1. Per le strade nelle quali non esiste tubazione e per la quale non è prevista esecuzione d'opere con finanziamenti pubblici, il Comune può accogliere le richieste di nuove utenze con esecuzione dei lavori a totale o parziale carico dei richiedenti.

A tal fine L'Amministrazione Comunale, in base alle proposte avanzate dai competenti Servizi, determinerà la percentuale d'importo delle opere a carico dell'Amministrazione in relazione alla disponibilità degli appositi capitoli di bilancio.

Per la rimanente aliquota potrà chiedersi il concorso della presa da parte dei richiedenti le concessioni d'utenza. Nella ripartizione dovrà tenersi conto delle presumibili nuove ed ulteriori richieste d'utenza che potranno essere avanzate, anche in tempi successivi, secondo la valutazione da effettuarsi in sede di presentazione delle relative proposte.

2. La presente norma è applicabile sempre che non risulti in contrasto con quanto previsto dalla legge.

Art. 14

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione di presa

1. L'utente deve *preservare* da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi dell'impianto e la derivazione nel tratto che corre lungo la sua proprietà. L'utente è quindi responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, a lui imputabile, ed è tenuto a rimborsare, in tal caso, le spese di riparazione.
2. Sono comunque a carico dell'utente le spese per le eventuali riparazioni o sostituzioni, se l'evento dannoso è a lui imputabile.

Art. 15

Apparecchi di misura

1. I contatori sono **installati a cura e spese dell'utente**. Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti dall'Ente in relazione alla natura della concessione ed al consumo minimo garantito.
2. Il Comune *può richiedere la sostituzione dei contatori per il cattivo funzionamento degli stessi con preavviso di 30 giorni e relative giustificazioni*; i cambi o spostamenti eseguiti per richiesta o per fatto dovuto

all'utente sono eseguiti a spese dell'utente stesso. Gli utenti sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti. Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Comune e preferibilmente nel punto più prossimo alla condotta stradale, non esposti al gelo e di facile accesso ai dipendenti del Comune. A valle del contatore sarà collocata una valvola di ritegno ed un rubinetto d'arresto munito di scarico. Il contatore se, per modifiche ambientali, viene a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio, il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto dello stesso a cura e spese dell'utente. Tutti gli apparecchi misuratori devono essere provvisti d'apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

3. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore, possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.
4. In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del contatore, l'utente avrà l'obbligo di darne immediato avviso al Comune, affinché questo possa provvedere ad eliminare ogni causa di danni, dei quali, esso non risponde.

Art . 16

Minimo sottoscritto - eccedenza - rilievi dei consumi

1. I quantitativi minimi garantiti d'acqua potabile, sono quelli stabiliti nei provvedimenti relativi ai sistemi tariffari approvati dagli organi competenti. I consumi eccedenti, il minimo garantito saranno fatturati secondo le tariffe fissate per i vari scaglioni di consumi dal regime tariffario in vigore. La lettura degli apparecchi di misura è normalmente eseguita ad intervalli regolari e può essere eseguita tramite autovettura che l'utente provvederà a comunicare al Comune entro 30 giorni dalla richiesta.
2. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero di metro cubo rilevato dalla lettura del contatore; sono quindi trascurate le frazioni di metro cubo.
3. Qualora per causa dell'Utente, non sia stato possibile eseguire le letture periodiche del contatore nell'arco di dodici mesi, viene senz'altro disposta la chiusura della presa dell'impianto, la quale potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la necessaria lettura e previo richiesta scritta e versamento delle spese per il sopralluogo ed il diritto fisso. In tali casi verranno contabilizzati e fatturati all'utente la quantità di acqua corrispondente ad un consumo minimo forfetario di mc. 160, secondo le tariffe in vigore.

Il Comune ha in ogni caso la facoltà di fare eseguire, quando le ritiene opportune, letture supplementari a sua discrezione.

4. Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione dello stesso, e valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.
5. Nei casi di manomissione del contatore, il consumo è determinato dal Comune in rapporto al tipo d'utenza e le spese della sostituzione dello stesso sono a carico dell'utente.
6. Quando l'utente ritiene erronee le indicazioni del contatore, può chiederne la verifica al Comune, eventualmente in contraddittorio con un tecnico di sua fiducia.
7. Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze previste dalla legge metrica italiana, (3%) il contatore sarà ritenuto esatto e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi. Nel caso contrario la rettifica dei consumi agli effetti del pagamento sarà limitata al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.

Art . 17

Fornitura acqua potabile ai cittadini residenti in zone non servite dall'acquedotto comunale.

1. Il Comune *deve*, concedere la fornitura d'acqua per uso potabile e civile, utilizzando l'autobotte comunale, a nuclei familiari che, dai registri anagrafici, sono residenti in zone non ancora raggiunte dalla rete idrica cittadina. Le norme per la stipulazione del contratto sono quelle riportate agli artt. 18 e 19

TITOLO II

NORME AMMINISTRATIVE

Art . 18

Domanda di fornitura

1. Per ottenere il contratto di fornitura dell'acqua, l'interessato deve presentare al Comune la richiesta, in carta semplice, di allaccio e/o fornitura d'acqua potabile.

La domanda deve contenere, in ogni caso, almeno le seguenti indicazioni:

- Generalità, indirizzo e codice fiscale/partita IVA del richiedente;
 - Ubicazione e descrizione dell'immobile;
 - Uso per il qual è richiesto la concessione;
 - Quantità d'acqua richiesta
 - Dichiarazione d'accettazione ed osservanza delle norme regolamentari.
2. Alla domanda deve essere allegata, alternativamente, in copia la seguente documentazione:
- ✓ Titolo di proprietà o titolo equiparato;
 - ✓ Concessione Edilizia o autorizzazione per lavori da eseguire sull'immobile e certificato attestante l'ultimazione dei lavori;
 - ✓ Concessione edilizia in sanatoria e certificato attestante l'ultimazione dei lavori;
 - ✓ Atto notorio da cui si evinca che l'immobile è stato costruito prima del 30/06/1977;
3. Nel caso d'immobile in corso d'ottenimento di Concessione Edilizia in Sanatoria dovrà invece allegarsi:
- ✓ Copia domanda di Sanatoria
 - ✓ Copia ricevuta oblazione dovuta

Art . 19

Contratto di fornitura – versamenti –durata e disdetta-Accettazione del regolamento.

1. L'erogazione e/o fornitura dell'acqua avviene dopo la stipulazione del contratto di concessione nel quale sono precisati gli obblighi ed i diritti delle parti.

L'impegno reciproco decorre dal giorno della stipulazione del contratto di concessione con atto di Determinazione del Capo Settore Tributi.

2. Il contratto avrà la durata massima di un anno a decorrere dal 1° gennaio. Per le utenze concesse nel corso dell'anno, la decorrenza del contratto inizia col

1° gennaio dell'anno successivo alla stipulazione fermo restando l'obbligo del pagamento del rateo di canone e l'impegno dell'osservanza di tutte le norme del presente Regolamento.

3. Alla scadenza s'intenderà tacitamente prorogato per ugual periodo, e così di seguito per i periodi successivi, salvo disdetta da parte dell'utente da farsi almeno un mese prima con lettera raccomandata o con nota d'ufficio.
4. Nel caso di fornitura di cui all'art. 17, il canone annuo per il servizio idrico sarà maggiorato forfetariamente del 50% a copertura delle spese di trasporto.
5. Con la stipula del contratto di fornitura, il richiedente accetta interamente le disposizioni del presente regolamento.
6. Il contratto cessa, anche quando non vi sia disdetta, qualora altri abbiano sottoscritto nuovo contratto per la stessa concessione.

Art . 20 **Concessioni**

1. Le concessioni idriche costituiscono contratto tra il Comune di Menfi ed il richiedente, si dividono in:
 - ✓ Utenze normali;
 - ✓ Utenze speciali.

Art . 21 **Utenze normali**

1. Appartengono alla categoria delle utenze normali:
 - ✓ Le concessioni idriche ad uso domestico per private abitazioni o condomini.
 - ✓ Le concessioni idriche ad uso domestico per manufatti mobili.
 2. Tutte le utenze normali usufruiscono dello stesso quantitativo d'acqua giornaliero in proporzione al volume d'acqua di cui può disporre l'acquedotto.
 3. Nel caso di manufatti mobili (case mobili, roulotte, caravan, modulo prefabbricato installato su rimorchio mobile) è necessario:
 - ✓ Acquisire preliminarmente il parere urbanistico sulla compatibilità del rispetto alla zona e se occorre d'eventuali autorizzazioni da parte del competente Ufficio.
 - ✓ Il titolo di proprietà del lotto di terreno;
 - ✓ Carta di circolazione concernente roulotte, caravan, modulo prefabbricato installato su rimorchio mobile;
- E' necessario in questo caso:
- Accertare la coincidenza del nome del proprietario del lotto di terreno con quello del titolare della carta di circolazione;

- Da un'esatta valutazione delle circostanze di fatto, deve risultare che l'utente utilizza i suddetti manufatti mobili come alloggio estivo per il godimento del mare per tutto il nucleo familiare.

Art . 22

Utenze speciali

1. Appartengono alla categoria delle utenze speciali:
 - ✓ Le concessioni industriali;
 - ✓ Le concessioni commerciali/artigianali;
 - ✓ Le concessioni provvisorie.

Art. 23

Concessioni industriali , commerciali/artigianali

1. Sono considerate utenze di tipo industriale quelle la cui fornitura è destinata all'attività di stabilimenti, opifici industriali o artigianali, aziende agricole. Sono considerate utenze di tipo commerciale quelle la cui fornitura è destinata all'attività di vendita di beni e servizi includendo pertanto anche convitti, istituti scolastici, enti d'assistenza, comunità laiche e religiose, ospedali, caserme ed in genere tutte quelle concessioni che richiedono, per insopprimibili necessità connesse alla funzione svolta in campo produttivo o sociale, un'erogazione d'acqua superiore al minimo giornaliero stabilito per le utenze normali.
2. La domanda di concessione deve essere redatta e sottoscritta dal Rappresentante legale o dal titolare della ditta richiedente e corredata dalla documentazione attestante la detenzione dell'immobile e l'iscrizione nei Pubblici Registri.

Art . 24

Concessioni provvisorie

1. In casi speciali di cantieri ed impianti provvisori, possono essere concesse erogazioni provvisorie subordinate alle condizioni del presente regolamento. Le concessioni provvisorie non possono avere durata inferiore ad un trimestre e non superiore a dodici mesi. La quantità d'acqua prevista come consumo minimo è fissata nella misura di **sessanta** metri cubi trimestrali per n. 4 trimestri da pagarsi all'atto del rilascio della concessione provvisoria a titolo d'anticipo sul consumo, unitamente ad eventuali diritti fissi e spese di sopralluogo. Per tali utenze, all'atto del completamento delle opere, il richiedente è tenuto a fare regolare domanda di fornitura secondo quanto previsto dall'art. 18° a prescindere dall'eventuale rifacimento delle opere di presa concesse in via provvisoria e comunque non sarà tenuto al

pagamento di diritti fissi e delle spese di sopralluogo. Il Comune farà i conteggi necessari ed eventualmente conguagliare le somme anticipate. Qualora la concessione si protrarrà oltre i dodici mesi, non essendo in tale caso questa tacitamente rinnovabile, il richiedente è tenuto a chiedere altra proroga di tre mesi o un anno al massimo.

2. Per le concessioni provvisorie, la quantità d'acqua prevista sarà calcolata comunque forfettariamente alla tariffa massima vigente.
Per le concessioni a tipo provvisorio non è richiesto alcun deposito cauzionale e la fornitura viene a cessare non appena erogato il quantitativo d'acqua pagato anticipatamente.

Art . 25

Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture

1. Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è facoltà del Comune rifiutare o revocare motivatamente in qualsiasi tempo, a proprio insindacabile giudizio, la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali d'erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi.

Art . 26

Pagamenti

1. Il pagamento delle forniture deve essere fatto dall'utente entro la scadenza e con le modalità indicate nelle fatture che saranno periodicamente inviate al domicilio dello stesso.
2. Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi effettuati ed al minimo sottoscritto calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'utente per imposte, tasse, noli degli apparecchi di misura e controllo (se forniti dal Comune), spese d'esazione, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'utente.
3. Gli eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto all'utente di differire o sospendere il pagamento suddetto; le eventuali rettifiche in più o meno saranno fatte dal Comune con separate fatture o mediante conguaglio nella fattura successiva.
4. Trascorso inutilmente il termine di scadenza, la fattura sarà gravata di una maggiorazione pari agli interessi legali per ogni mese o frazione di mese fino a quando l'utente non regolarizzerà la partita contabile.
5. In caso di morosità, il Comune potrà, *con ultimo preavviso di 30 giorni*, sospendere la fornitura, salvo il diritto di farsi pagare quanto è dovuto dall'utente.

Le forniture sospese per morosità non potranno essere riattivate se prima l'utente non avrà pagato il suo debito per fatture scadute ed anticipato le spese di riattivazione secondo la tariffa in vigore.

Art . 27

Usi dell'acqua

1. L'acqua viene di norma concessa per uso domestico. E' facoltà del Comune di concederla anche per altri usi. E' vietato l'uso dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura.
2. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data d'inizio della fornitura se questa risale a data posteriore, salvo il diritto di sospensione della fornitura e d'ogni altra ragione ed azione giudiziaria.

Art . 28

Bocche antincendio private

1. In seguito ad apposita domanda, il Comune potrà concedere speciali derivazioni per bocche antincendio e sarà stipulato un contratto specifico . Le prese d'alimentazione delle bocche antincendio non possono essere in alcun modo destinate per utilizzazioni diverse da quelle di spegnimento incendi.
Le costruzioni delle suddette prese sono eseguite dal Comune ed i richiedenti devono fornire lo schema d'installazione delle bocche antincendio. Ai rubinetti delle singole bocche antincendio è applicato dal Comune uno speciale sigillo e solo in caso d'incendio l'utente potrà rompere i sigilli e servirsi della presa, dandone però comunicazione al Comune entro 24 ore affinché lo stesso possa provvedere a riapplicare i sigilli. Il Comune non assume alcuna responsabilità circa l'efficacia delle bocche antincendio al momento dell'uso.
2. Il corrispettivo per l'uso di bocche antincendio è stabilito, come per gli altri usi, dalle tariffe in vigore.

Art . 29

Utenze ad inquilini

1. Il comune, eccezionalmente, può concedere l'utenza agli inquilini che presentino richiesta con autorizzazione del proprietario dell'immobile allegando il contratto di locazione
2. Il contratto deve essere sottoscritto anche dal proprietario per l'assunzione in solido di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

Art . 30

Utenze a titolari di un diritto reale di godimento

1. Il comune, eccezionalmente, può concedere l'utenza a persone che detengono l'immobile, a titolo d'usufrutto, comodato, uso abitazione.
2. La richiesta deve essere autorizzata dal proprietario che sottoscriverà il contratto per l'assunzione in solido di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

Art . 31

Trapasso di proprietà per atto di compravendita.

1. Il trapasso di proprietà, per atto di compravendita dell'immobile provvisto d'utenza idrica, non risolve il contratto fino a quando il concessionario non ha chiesto la risoluzione del contratto e saldato ogni pendenza.
Fino a quando non si realizzano tali condizioni, l'utente rimane responsabile nei confronti del Comune.
2. Il nuovo proprietario è obbligato a richiedere la stipulazione di un nuovo contratto di fornitura con tutte le modalità vigenti per le nuove concessioni. Se il nuovo proprietario risulta debitore per somme dovute in conto ad utenze ubicate nello stesso Comune, non potrà ottenere la concessione idrica fino a quando non avrà regolarizzato il saldo.

Art . 32

Voltura intestazione della concessione

1. E' consentita la variazione dell'intestazione della concessione idrica:
 - ✓ Tra componenti del nucleo familiare, risultante dai registri anagrafici del Comune e comunque nei casi che giustificano l'aggiornamento a ruolo.
 - ✓ Agli eredi od aventi causa nel caso di decesso del titolare dell'utenza;
 - ✓ Ai nuovi proprietari in caso di acquisizione della titolarità dell'immobile per donazione, ecc.
2. Per ottenere il cambio dell'intestazione della concessione, l'interessato dovrà presentare domanda su apposito stampato, con espressa dichiarazione d'accollo d'ogni addebito a carico del precedente utente.

Art . 33

Rettifica intestazione concessione

1. Nel caso in cui sarà accertato il mancato aggiornamento della intestazione della concessione a seguito di trapasso di proprietà o per altre cause l'utenza non risulta usufruita dalla ditta titolare del contratto, il Comune procederà alla chiusura della presa se entro un mese dalla comunicazione da

parte del Comune non interviene la regolarizzazione con un nuovo contratto o con voltura secondo quanto stabilito negli articoli precedenti.

Art . 34 **Sospensione della fornitura**

1. L'utente che, per motivi anagrafici o per la ristrutturazione/ricostruzione del fabbricato, non utilizza l'immobile oggetto di appresamento, eccezionalmente può chiedere la sospensione della concessione.
2. In tal caso deve presentare domanda la Settore Tributi, servizio idrico ed a regolarizzare la partita contabile.
3. Per il riallaccio si applicano le disposizioni contenute nell'art. 42 del presente regolamento.

Art . 35 **Fallimento dell'utente**

1. In caso di fallimento dell'utente il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga comunque a conoscenza.
Il curatore, con l'autorizzazione del Giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di somministrazione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi a risolvere il medesimo.
Dovrà inoltre corrispondere integralmente al Comune quanto dovuto dall'utente fallito.

Art . 36 **Istruttoria**

1. Entro 20 giorni dalla ricezione della domanda, l'Ufficio Amministrativo instruirà la pratica e successivamente ne comunicherà l'esito al richiedente.
Nella fase istruttoria possono essere richiesti ulteriori documenti ed effettuate verifiche e accertamenti. L'ufficio avrà altri 15 giorni dalla ricezione di quanto richiesto o dell'avvenuta verifica per dare l'esito definitivo alla richiesta.
2. L'esito favorevole dell'istanza è subordinato all'accertato pagamento di quanto stabilito all'art. 19. e al parere favorevole del competente Ufficio Tecnico.

TITOLO III

NORME TECNICHE ED IGIENICHE

Art . 37

Impianti Idrici Interni

1. L'utente deve provvedere alla esecuzione dell'impianto interno con materiale proprio e con operai a mano d'opera direttamente assunti, in rispetto delle prescrizioni tecniche.

L'amministrazione si riserva il diritto di fare visitare dal personale tecnico sia gli apparecchi di misura che gli impianti realizzati.

Art . 38

Caratteristiche della diramazione

1. La diramazione privata sarà normalmente realizzata in tubi di trafilata zincati o altro materiale equivalente del diametro di 3/8 o 1/2 pollice salvo i casi particolari nei quali il volume d'acqua da fornire non rende necessario l'impiego di tubazioni di maggiore diametro.
2. Nel caso in cui più utenti abiteranno nello stesso immobile, la diramazione sarà realizzata con tubazione unica in trafilata o altro materiale equivalente d'idoneo diametro, fino al piede del fabbricato o dell'androne d'ingresso, dalla quale saranno poi diramate le tubazioni in trafilata del diametro di 3/8 o 1/2 pollice fino ai singoli contatori.

Art . 39

Spese di manutenzione diramazione privata

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria della tubazione che si sviluppa dalla presa stradale fino al contatore, dei relativi raccordi e pezzi speciali è sempre eseguita a cura e spese dell'utente.
2. L'utente ha l'obbligo di segnalare immediatamente al competente Ufficio Tecnico qualunque guasto, difetto, dispersione, affioramento d'acqua della diramazione a suo servizio. Qualunque intervento o manomissione operata dall'utente sulla tubazione predetta senza l'autorizzazione e la sorveglianza del Comune, comporterà l'immediata sospensione dell'erogazione salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria se il fatto costituisce reato.

Art . 40

Diramazione privata

1. La diramazione privata, costituita dalla tubazione, dai raccordi e dai pezzi speciali, limitatamente al tratto che intercorre dall'attacco alla condotta stradale fino al contatore compreso, costruita a spese dell'utente, diventa di proprietà del Comune, rinunciando il concessionario ad ogni privilegio in proposito.
2. L'Ente ha diritto di effettuare allacciamenti a favore d'altri utenti o interventi per modifiche tecniche.

Art . 41

Servitù

1. Se per eseguire allacciamenti idrici ad utenti si dovessero porre tubazioni e materiali su terreni di proprietà di terzi o utilizzare muri e manufatti in genere oppure opere condominiali per l'impianto delle diramazioni, i richiedenti dovranno acquisire ed esibire il nulla osta del proprietario del terreno da attraversare o del fabbricato interessato per la consueta servitù d'acquedotto.
Il Comune, in tali casi, resta estraneo a qualsiasi vertenza o molestia possa essere sollevata tra proprietari, utenti, condomini.

Art . 42

Spese per riallaccio presa

1. Per riallacciare alla rete di distribuzione utenze private già disdette, sospese o soppresse per cause imputabili all'utente (mancato pagamento della tariffa, manomissione, richieste di sospensione ecc.), il richiedente è tenuto, dopo aver regolarizzato la partita contabile e dietro presentazione di nuova istanza a pagare il diritto fisso di riallaccio determinato forfettariamente in € 30,00.

Art . 43

Esecuzione e consegna delle prese

1. Si intendono per opere di presa quelle di derivazione della condotta, principale e stradale e i relativi accessori fino all'apparecchio di misura compreso.
Il diametro della presa sarà fissato ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione Comunale, su conforme parere dell'Ufficio Tecnico, il quale, peraltro, terrà presente i dati della domanda in rapporto al minimo d'abbonamento.

Art . 44

Modifiche delle opere di presa

1. Nel caso in cui si dovrà aumentare il diametro della presa o apportare modifiche a questa in correlazione ai consumi maggiori di quelli d'abbonamento, sia per richiesta dell'utente, i lavori relativi andranno a carico dell'utente stesso.
2. Alla scadenza della concessione l'Amministrazione Comunale sarà libera di ritirare tutto il materiale tubolare che fa parte della presa. Se la rimozione è richiesta dall'utente l'Amministrazione sarà tenuta a provvedervi per la sola parte che cade nella proprietà dell'utente.

Art . 45

Verbale impiombatura

1. Al momento di porre in esercizio una presa idrica è effettuata la consegna all'utente dell'impianto eseguito, con apposito verbale firmato dal concessionario e da un agente del Comune.
Il contatore è suggellato con impiombatura portante la sigla del Comune e nel verbale sarà indicata la lettura iniziale.
2. La manomissione dei suggelli e qualsiasi altra azione provocata al fine di modificare od alterare l'erogazione o di influire sulle registrazioni dei contatori, dà luogo alla soppressione immediata della fornitura, al risarcimento dei danni e dei consumi non contabilizzati e ad azione civile e penale contro l'utente.

Art . 46

Pompe, serbatoi, autoclavi

1. Non sarà consentito in nessun caso il collegamento diretto di pompe a getto o motori di sollevamento dell'acqua, con la diramazione privata e quindi con le tubazioni dell'acquedotto comunale.
2. Nel caso in cui per insufficienza di carico sarà necessario sollevare l'acqua ai piani superiori dell'immobile, l'utente dovrà provvedere, a proprie cure e spese, all'installazione di un idoneo serbatoio d'accumulo il quale dovrà peraltro rispondere alle norme igieniche di cui al successivo art. 47.

Art . 47 **Norme igieniche**

1. Le condotte adduttrici dell'acqua non dovranno avere alcun collegamento diretto con:
 - ✓ Tubazioni e condutture di scarico;
 - ✓ Serbatoi d'acqua non potabile o contenente comunque sostanze liquide o solide di qualunque natura;
 - ✓ Caldaie a vapore;
 - ✓ Impianti di riscaldamento, esclusi gli scaldabagni a gas o elettrici. Questi ultimi dovranno però essere muniti d'apposita valvola di ritegno per impedire eventuali ritorni in rete dell'acqua contenuta negli stessi;
 - ✓ Sifoni delle latrine; per queste i tubi dell'impianto dovranno fare sempre capo ad un recipiente di scarico automatico o a mano.
2. E' assolutamente proibito collegare ai rubinetti tubazioni volanti, in gomma o altro materiale, attraverso le quali l'impianto interno può risultare collegato, anche casualmente, con depositi, bacini, tinozze, botti ed altri recipienti e ciò per evitare che momentanee depressioni nella rete di distribuzione possano determinare l'aspirazione di quanto contenuto nei predetti recipienti.

Art . 48 **Smaltimento acque reflue**

1. Qualunque concessione è subordinata al rispetto dell'obbligo di provvedere allo smaltimento delle acque reflue.

Art . 49 **Sanzioni**

1. In caso d'accertate infrazioni alle norme di cui agli articoli del presente regolamento il Comune provvederà alla immediata soppressione dell'erogazione, salvo la denuncia all'Autorità Giudiziaria ove il fatto costituisce reato e all'applicazione delle sanzioni pecuniarie:

- **Prelievo Abusivo (art. 9)**

- punto a) sanzione variabile da € 258,29 a € 516,46;
- punto b), c), d) sanzione variabile da € 103,29 a € 258,29;

- **Violazione norme igieniche (art. 47)**

Sanzione variabile da € 258,29 a € 516,46;

2. Per ottenere il ripristino dell'erogazione l'utente dovrà presentare regolare domanda di riallaccio della presa ai sensi degli artt. 18 e 19 fatte salve, on ogni caso, le eventuali ulteriori sanzioni derivanti dalla contemporanea d'altri regolamenti comunali e/o di norme di legge.

Art . 50 **Disposizioni varie**

1. Con l'approvazione del presente regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme e discipline intorno alla distribuzione d'acqua che vi saranno contrarie.
2. Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante d'ogni contratto di fornitura.
3. **I soggetti utenti che sono identificati in stato di disagio sociale con relazione dell'Assistente Sociale, per l'annualità nella quale è accertato, possono richiedere la riduzione del 40% sulle tariffe e/o sul canone forfettario.**
4. **Le utenze utilizzate da unico componente con reddito fino a € 25.000,00 corrispondono il 75% del canone forfettario, inoltre, se in possesso di solo reddito di pensione sociale e/o trattamento minimo oltre al reddito della casa di abitazione, hanno diritto alla ulteriore riduzione del 25% sulle tariffe e/o sul canone forfettario relativamente alla 1° utenza.**

Art . 51 **Definizioni**

1. Per l'applicazione del presente regolamento si danno le seguenti definizioni:
Allacciamento alla rete idrica comunale.
Per allacciamento si intende la derivazione idrica da un punto qualsiasi della condotta comunale all'immobile da servire (presa cieca).
Erogazione d'acqua potabile.
Per erogazione si intende l'attivazione della presa e del relativo contatore che consentirà il prelievo dell'acqua.
Cessazione dell'utenza.
La cessazione dell'utenza si ha quando è interrotta l'erogazione dell'acqua a cura del personale dell'Ufficio Tecnico. La cessazione dell'utenza deve essere chiesta nei seguenti casi:
 - Demolizione del fabbricato;
 - Inagibilità dell'immobile riconosciuta dall'Ufficio Urbanistica;
 - Su richiesta dell'utente;

- Congiungimento in un'unica unità di più unità immobiliari aventi già l'erogazione d'acqua potabile. Il congiungimento deve risultare dai certificati catastali.

In caso d'esecuzione d'opere pubbliche che prevedono l'espropriazione totale dell'immobile, la cessazione dell'utenza sarà effettuata d'ufficio.

Utente.

L'utente è colui che ha ottenuto l'autorizzazione all'allacciamento alla rete idrica comunale e la concessione all'erogazione e/o fornitura d'acqua potabile.

L'utente è obbligato al pagamento dei canoni e d'ogni altra competenza e spesa, come previsto nel presente regolamento.

Richiedente.

Il richiedente è colui che presenta l'istanza e può essere persona diversa dell'utente.

Tariffa .

L'insieme di voci, diversificate per tipo di prestazione richiesta ed ottenuta, che costituisce l'importo che l'utente deve corrispondere.

Art. 52
Norme transitorie

1. Nelle more di funzionamento a regime del servizio idrico integrato, i contatori di cui al comma 1 dell'art. 15 sono installati a cura e spese degli utenti e nel rispetto del citato art. 15.
2. Fino all'entrata a regime della lettura dei contatori, nel caso di utilizzo di stabili costituenti 2 o più unità immobiliari **o comunque abitati da più nuclei familiari**, gli utilizzatori o i proprietari, se residenti, sono obbligati al pagamento del canone e per la quantità minima garantita e secondo le prescrizioni di cui al comma successivo.
3. Fino all'entrata in vigore del funzionamento a regime e della lettura dei contatori le quantità minime contabilizzate e fatturate agli utenti saranno di mc. 91,250 annui oltre alla quota fissa prevista.
4. Nei casi previsti al precedente comma 2, che non comportano nuovi appresamenti, ed in deroga alle condizioni stabilite dagli artt. 11 e 18 del presente regolamento, gli interessati debbono presentare la sola domanda su apposito modulo al Settore Tributi - servizio idrico.
5. Gli utenti che, alla data di approvazione del presente regolamento, non risultano in regola con le disposizioni in esso contenute per avere effettuato allacci irregolari e/o non autorizzati o sono utilizzatori a qualsiasi titolo di alloggi serviti dall'acquedotto comunale, possono regolarizzare la loro posizione presentando istanza di concessione in sanatoria con le modalità di

cui all'art. 18 comma 1 ed all'art. 19 e con il pagamento della somma di €. 100,00 per le annualità pregresse fino al 31/12/2003.

6. Gli utenti che, alla data di approvazione del presente regolamento, non risultano in regola con i pagamenti, possono regolarizzare la loro posizione con il pagamento dei canoni pregressi senza aggravio di sanzioni ed interessi.
7. Gli utenti di cui al comma 6, che si trovano in disagiate condizioni economiche, possono chiedere la dilazione e la rateizzazione delle somme dovute.

Art. 53 **Tariffa - Allegato "A"**

1. La tariffa costituisce corrispettivo del servizio ed è riscossa dal gestore Comune di Menfi.
2. Il sistema tariffario, suddiviso per categoria di utenza e/o fasce di consumo, così come adottato dal Comune di Menfi, è quello risultante dall'**allegato "A"** al presente Regolamento e può essere modificato dall'Amministrazione Comunale, nei limiti e nei termini previsti dalla legge, al fine di coprire i costi del servizio.
3. La quota di tariffa relativa ai servizi di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui gli impianti di depurazione siano temporaneamente inattivi.
4. In caso di utenze industriali che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, l'Amministrazione Comunale, sulla base della qualità e della quantità dei reflui scaricati, determinerà con successivo provvedimento la tariffa da applicarsi.

Art. 54 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio '04 ed annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni in materia.

- ALLEGATO "A" -

ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA

PER L'EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE, DELLA RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE E INTRODUZIONE DELLA QUOTA FISSA

In riferimento alle direttive impartite dall'amministrazione comunale di valutare l'aspetto economico-finanziario in merito all'avvio del processo di eliminazione del minimo garantito e della eventuale introduzione della quota fissa, così come previsto dalla deliberazione CIPE 21 dicembre 2001, n. 120 e successive, con previsione del mantenimento dei livelli tariffari; Viste le direttive impartite dal C.I.P.E., per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti e del canone di fognatura, da ultimo, con le deliberazioni 4 aprile 2001, n. 52, 21 dicembre 2001, n. 120, 19 dicembre 2002, n. 131, con le quali vengono impartite le direttive alle quali gli enti e le imprese che gestiscono il servizio debbono attenersi. In particolare con la delibera CIPE 19 dicembre 2002, n. 131 sono state emanate le direttive per la determinazione in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002.

Visto in particolare il punto 1.3.4 della citata deliberazione "limite all'aumento tariffario" che fissa i limiti e l'adeguamento tariffario vigente la 30 giugno 2002;

Visto, altresì, il punto 1.5 "Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa" che determina il percorso di graduale eliminazione del minimo impegnato negli usi domestici secondo le modalità indicate nei punti 1.3 della delibera n. 52/2001 e nella delibera 120/2001, tenendo, altresì, conto degli aggiustamenti tra valori preventivati e valori consuntivati presi a riferimento nella manovra di isoricavo.

Visto l'obbligo imposto ai gestori, anche in economia, di avviare il meccanismo di eliminazione del minimo impegnato sia in favore dei residenti che dei non residenti.

Considerato che occorre avviare tale meccanismo di eliminazione del minimo impegnato e garantito sostituendolo in parte con l'introduzione della quota fissa.

Considerato, altresì, che i minori ricavi scaturenti dall'eliminazione del minimo impegnato possono essere recuperati attraverso l'introduzione della quota fissa.

Il sistema tariffario attuale, riferito all'anno 2002, stabilito dal Comune di Menfi quale gestore in economia del servizio idrico, fognatura e depurazione, è stato determinato come segue:

Canone idrico:

- per consumi fino a mc. 91,250 al mc. € 1,06
- per esubero al mc. € 1,50

- per consumo minimo garantito di mc. 91,250 annuo per € 96,77.

Canone fognatura e depurazione:

- canone fognatura al mc. € 0,097
- canone depurazione al mc. € 0,29

- canone fognatura per mc. 91,250 annuo € 8,81
- canone depurazione per mc. 91,250 annuo € 25,92

A.) RILEVAZIONE DELLE QUANTITA' E DEI RICAVI NELL'ULTIMO ESERCIZIO

B.)

A. 1) - Tariffa acqua in vigore alla data odierna, quantità e ricavi anno 2003:

Tariffa per mc.	Criterio di contabilizzazione	Numero utenti	Quantità acqua fornita mc.	Ricavo complessivo
1	2	3	4	5
1,06	Minimo garantito per mc. 91,250	5475	499.594	522.694,94
1,50	Per consumi eccedenti	0	0	0
1,50	Vendita a bocchetta con buoni	Diversi	5.000	7.500,00
TOTALE			504.594	530.194,94

A. 2) - Tariffa fognatura e depurazione in vigore alla data odierna e ricavi anno 2003:

Tariffa per mc.	Criterio di contabilizzazione	Numero utenti	Quantità conferita e depurata	Ricavo complessivo
1	2	3	4	5
Fogn. 0,097	Minimo garantito per mc. 91,250	4495	410.168	39.786,30
Depu. 0,29	Minimo garantito per mc. 91,250	4495	410.168	118.948,72
	TOTALE			158.735,02

A. 3) - Metri cubi di acqua venduti e contabilizzati nell'anno 2003:

N. Utenti	Minimo garantito	Mc. Complessivi		Note
1	2	3	4	5
5475	91,250	499.594		
Vari		5.000		Prel. Bocchetta
Consumo comunale		15.000		Edifici e verde pubb,
	TOTALE	519.594		

B) RILEVAZIONE DEGLI ELEMENTI PER LA PROPOSTA DELL'ADEGUAMENTO TARIFFARIO CON RIDUZIONE DEL MINIMO IMPEGNATO

B. 1) - Ricavi che si prevede di conseguire anno 2004:

Descrizione	Quantità previste mc	Ricavo complessivo	n. utenti	note
1	2	3	4	5
Vendita acqua a contratto	520.000	551.200,00	5475	
Vendita acqua da bocchetta	5.000	7.500,00	Diversi	
Quota fissa		54.750,00	5475	
TOTALE		613.450,00		

B. 2) - TARIFFE ACQUA PROPOSTE

per qualsiasi consumo

- fino a mc. 200	€/mc. 1,06
- per esubero	€/mc. 1,50
- quota fissa annua	€ 10,00

B. 3) - Tariffe fognatura e depurazione proposte e previsioni di entrata anno 2004 (aumenti dovuti per legge)

Descrizione	Tariffa base al 01/01/03	Incrementi tariffari del 5% - OC 22/12/2203				Mc. anno 2004	Ricavo previsto 2004
		Tariffa dal 01/07/03	Tariffa dal 01/01/04	Tariffa dal 01/01/05	Tariffa dal 01/01/06		
1	2	3	4	5	6	7	8
Fognatura	0,097	0,10185	0,1067	0,11155	0,1164	416.000	44.387,00
Depurazione	0,29	0,3045	0,319	0,3335	0,348	416.000	132.704,00
TOTALI							177.091,00

L'importo tariffario proposto per l'anno in corso, attraverso l'impianto e le modifiche proposte, risulta diminuito e pertanto nei limiti consentiti dalla deliberazione CIPE 4 aprile 2001, n. 52, come integrata dalla deliberazione 21 dicembre 2001, n. 120 e dalla deliberazione CIPE 19 dicembre 2002, n. 131.

Il pareggio dei costi dovrà risultare assicurato attraverso la rilevazione delle quantità effettivamente erogate agli utenti e superando l'attuale impianto di pagamento a forfait (minimo garantito).

Occorre dare atto che le ipotesi tariffarie previste sono applicabili ed in grado di assicurare l'equilibrio finanziario ed i ricavi previsti in un funzionamento a regime del servizio con la lettura dei contatori.

In mancanza della lettura dei contatori, per assicurare il mantenimento dei ricavi previsti, è necessario applicare la metodologia ed il criterio di contabilizzazione precedente e comunque come previsto nel presente regolamento.